

Responsabilità civile - proprietà di animali - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16642 del 09/08/2016

Fauna selvatica - Danni ad utenti della strada da parte di esemplari di fauna selvatica - Poteri di protezione e gestione attribuiti alle province toscane - Responsabilità delle stesse - Limiti – Fattispecie - Caccia - ordinamento amministrativo - regioni - in genere

In materia di responsabilità civile, i poteri di protezione e gestione della fauna selvatica attribuiti alle Province toscane ai sensi della l.r. Toscana n. 3 del 1994, da cui discende la responsabilità delle medesime per i danni cagionati da animali selvatici anche a protezione degli utenti della strada per i rischi riconducibili al ripopolamento della fauna, non determinano l'assunzione di specifici doveri di diligenza, al di là di quello generale assolto con la segnaletica stradale, non potendo discendere in capo all'ente delegato doveri diversi da quelli previsti da specifiche disposizioni normative. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione al danno subito da un'autovettura a seguito dell'impatto con un cinghiale, aveva rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti della provincia di Siena, risultando che questa si era attivata per l'installazione lungo la strada di un segnale stradale di pericolo, attestante l'attraversamento di animali selvatici).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 16642 del 09/08/2016